


ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL “NIDO DELLE ORE”



Vista la Legge 8 marzo 2000 n. 53 art. 9 Misure a sostegno della flessibilità di orario;

Visto il Decreto 15 maggio 2001 – approvazione delle modalità di erogazione dei contributi ex art. 9 c. 2 Legge 8 marzo 2000 n. 53

Visto il CCNL degli artigiani Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero del 27/01/1998, contratto applicato dall'impresa Quality Biella S.n.c. di O. Corradin & C.

Visto il progetto Nido delle Ore e Formazione per il rientro dalla Maternità a valere sull'art. 9 della L. 8 marzo 2000 n. 53, scadenza del 10.02.2005 promosso dall'azienda suddetta; Tenuto conto che il progetto si articola nei due moduli “Nido delle Ore” e “Formazione per il rientro dalla Maternità”;

Visti i rispettivi obiettivi che sono:

- progettare, sperimentare e realizzare una forma di flessibilità degli orari di lavoro a favore della conciliazione tra lavoro e gestione della maternità;
 - progettare e attuare azioni formative per il rientro efficace e efficiente dalla maternità;
- si vuole individuare un accordo contrattuale idoneo per le esigenze specifiche del primo modulo “Nido delle Ore”.

In accordo con la Quality Biella di O. Corradin & C. snc, le Organizzazioni Sindacali

- Femca-Cisl di Biella, in persona di Barbara Piva
- Filtea-Cgil di Biella, in persona di Valter Gazzabin
- Uilta-Uil di Biella, in persona di Piera Meda

Sottoscrivono il presente contratto:

“NIDO DELLE ORE”

Obiettivo

L'obiettivo di tale modulo è fornire un supporto ai dipendenti che hanno esigenze familiari di natura assistenziale fornendo uno strumento di aiuto quale un monte ore a cui attingere nei momenti di necessità.

Beneficiari e Motivazioni

Al modulo "Nido delle Ore" possono aderire i dipendenti dell'azienda, operai e impiegati di entrambi i sessi nei seguenti casi:

- cura e assistenza dei propri figli fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- cura e assistenza di familiari (anziani o disabili) conviventi e non conviventi.

Già la Legge 53 del 2000 prevede il diritto di astensione dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino (qui di seguito l'estratto della legge).

"Art. 7. – 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera b) del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a undici mesi

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo

caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore

5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo".

Limiti e retribuzione

I beneficiari del modulo "Nido delle Ore" possono accantonare nei periodi di maggior lavoro un monte ore massimo di 150 ore, senza limiti di tempo per il suo utilizzo, costituendo così un serbatoio di ore definito "nido delle ore".

Alle ore effettuate ed accantonate nel "Nido delle ore", verrà corrisposta la maggiorazione del 20% da liquidare nei periodi di effettuazione.

Uso e Durata

I beneficiari possono usufruire di tale monte ore in caso di necessità.

Per usufruire di più giornate contemporaneamente è necessaria la dichiarazione del pediatra / medico curante.

E' possibile anche concordare con l'azienda, con un preavviso minimo di un mese, un periodo di assenza nei mesi di Gennaio, Febbraio, Giugno e i primi 20 giorni di Settembre fino ad un massimo di una settimana e fino ad un massimo di due dipendenti contemporaneamente. L'azienda valuterà ogni richiesta e, in base anche all'ordine cronologico di ricevimento e alle esigenze produttive, potrà concedere il periodo richiesto.

L'azienda e il lavoratore potranno decidere di usufruire delle ore accantonate nel "nido delle ore" in periodi di calo di produzione.

Altro

Per quanto non regolato dal presente contratto si rimanda alle norme generali del CCNL Tessile Artigiano applicato.

Letto, firmato e sottoscritto in quattro copie.

Per Quality Biella snc
Nome Ornella Corradin
Firma _____

Per Filtea-Cgil di Biella
Nome Valter Gazzabin
Firma _____

Per Femca-Cisl di Biella
Nome Barbara Piva
Firma _____

Per Uilta-Uil di Biella
Nome Piera Meda
Firma _____

Firmato in originale, conservato presso la ditta Quality Biella